

N. R.G. 5057/2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggi **5 marzo 2026** ad ore 11.10, innanzi al giudice dott. Roberto Beghini, in udienza pubblica sono comparsi per parte attrice appellante l'avv. M. E. Sinigaglia e per parte convenuta appellata l'avv. [REDACTED].

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi, insistendo in particolare l'avv. [REDACTED] per la preliminare questione di legittimità costituzionale; procedono quindi alla discussione orale della causa.

L'avv. Sinigaglia si oppone all'eccezione di legittimità costituzionale.

Terminata la discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio ad ore 11.18.

Alle ore 16.01, nessuno presente, il giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura in udienza pubblica.



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica,

terminata la discussione orale, ha pronunciato, mediante lettura in udienza pubblica (art. 281

sexies c.p.c.),

la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 5057/2025 RG

promosso da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

appellante



contro

[REDACTED]

appellata

OGGETTO: sanzione amministrativa per violazione delle norme sulla circolazione stradale -
appello avverso la sentenza 17.09.2025 n. 1297 del giudice di pace di Padova

MOTIVAZIONE

1. Con la cit. sentenza 17.09.2025 n. 1297, il locale giudice di pace ha rigettato l'opposizione proposta da [REDACTED] (odierno appellante) avverso due verbali di contestazione elevati nei suoi confronti il 3 e l'11.02.2025 dalla polizia locale [REDACTED]: entrambi per la violazione dell'art. 142 del C.d.S., identificati con il n. 331/N/2025 prot. 25005190 ed il n. 383/N/2025 prot. 25005242. Le violazioni erano state accertate mediante apparecchiatura di rilevazione automatica ad installazione fissa e permanente con rilevazione fotografica modello "EnVes EVO MVD 1605".

Nel rigettare l'opposizione proposta dal [REDACTED] ai predetti verbali, il primo giudice ha ritenuto "che la volontà del legislatore – da intendersi in senso ampio, comprensivo della normazione secondaria – vada palesemente individuata nel senso di ritenere, in assenza di un "tipo" di dispositivo di rilevazione delineato dal C.d.S. e dalle norme di sua attuazione, l'equipollenza della procedura di approvazione e di omologazione e comunque la legittimità dell'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevazione meramente approvata in sede di accertamento di violazioni delle disposizioni in tema di limiti di velocità. Deve conseguentemente ritenersi come, nel caso di dispositivi di rilevazione della velocità, in assenza di previsione di caratteristiche o particolari prescrizioni tecniche in sede di Regolamento del C.d.S., trovi necessariamente applicazione l'art. 192 comma 3 del Reg. del C.d.S., che prevede l'eshaustività e sufficienza dell'esperimento della procedura di approvazione ai fini della legittimità dell'utilizzo del dispositivo".



2. Avverso tale sentenza [REDACTED] ha tempestivamente proposto appello, riproponendo l'unico motivo dell'opposizione proposta in primo grado, vale a dire l'invalidità dell'accertamento a causa della mancata omologazione dell'apparecchiatura suddetta.

[REDACTED] resiste.

3. Precisate le conclusioni, al termine della discussione la causa viene ora decisa mediante lettura della presente sentenza in udienza pubblica.

4. Questo tribunale ritiene che l'appello sia fondato, non essendovi plausibili motivi per discostarsi dall'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte.

Come noto, infatti, la questione giuridica relativa alla differenza tra omologazione ed approvazione, è stata decisa da Cass., sez. II, ord. 18.04.2024, n. 10.505. Sulla base degli artt. 142, sesto comma, e 45, sesto comma, del codice della strada, nonché dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, la Suprema Corte ha ritenuto corretta "la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021)... è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza - non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l'inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la



Sentenza n. 404/2026 pubbl. il 05/03/2026
RG n. 5057/2025
Sentenza a verbale (art. 350 bis cpc) del 05/03/2026

preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: *in claris non fit interpretatio*) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l'accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox)”.

Tale orientamento è stato poi confermato da Cass. 26.07.2024 n. 20.913 e da Cass. 14.05.2025 n. 12.924, Cass. 26.05.2025 n. 13966 e da Cass. 1.10.2025 n. 26.521.

Applicando tali principi alla fattispecie concreta, l'appello va accolto, atteso che, come detto, è pacifico che la rilevazione della velocità è stata effettuata tramite un'apparecchiatura non omologata, dovendosi aggiungere solo due ulteriori considerazioni. La prima consiste nell'osservare che l'art. 5, comma 3 bis, del decreto legge 21.05.2025, n. 73 (convertito dalla legge 18.07.2025, n. 105), non è applicabile alla fattispecie in quanto le due violazioni stradali sono state contestate - come detto - il 3 e l'11.02.2025; la seconda riguarda la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale indicata dall'appellata [REDACTED], non rinvenendosi alcuna violazione degli artt. 3 e 97 Cost. nella distinzione tra omologazione ed approvazione.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza.

P Q M

accoglie l'appello e, in riforma della sentenza 17.09.2025 n. 1297 del giudice di pace di Padova, annulla i due verbali di contestazione elevati il 3 e l'11.02.2025 dalla polizia locale [REDACTED], identificati al n. 331/N/2025 prot. 25005190 e al n. 383/N/2025 prot. 25005242.

Condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese dei due gradi di giudizio, liquidate per il primo in euro 43,00 per spese ed euro 278,00 per compenso professionale, e per il presente in euro 64,50 per spese ed euro 462,00 per compenso professionale, sempre oltre accessori di legge e spese generali.

Padova, 5.03.2026

Il giudice
dott. Roberto Beghini

